



COMUNE DI FIANO

PROVINCIA DI TORINO

Piazza XXV Aprile 1 - C.A.P. 10070 - Tel. 0119254302 - Fax 0119254966

www.comune.fiano.to.it - e-mail info@comune.fiano.to.it

ORDINANZA N. 803

OGGETTO: Orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art.86 del T.U.L.P. e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione.

IL SINDACO

Premesso che:

- la patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o a fare scommesse, comunemente denominata "*ludopatia*", rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, può portare al disfacimento di rapporti familiari e sociali ed alla compromissione della posizione sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;
- la sindrome da gioco d'azzardo è ormai qualificata dall'organizzazione Mondiale della Sanità come una malattia sociale ed una vera e propria dipendenza, caratterizzata da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere;
- Il 14 luglio 2015, la Commissione europea sui servizi di gioco d'azzardo on line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato una raccomandazione agli Stati membri contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;
- in conseguenza dell'aumento di tale patologia tra la popolazione, già nel 2012, con il decreto legge n 158 del 13 settembre, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, il legislatore aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'organizzazione mondiale della sanità";

Dato atto che:

- risultano presenti sul territorio comunale risultano installate o installabili alcune macchinette da gioco di cui al comma 6, lettera a) e b) dell'art. 110 del RD. 18 giugno 1931 n.773 (T.U.L.P.S.), in alcuni esercizi pubblici di somministrazione;
- si rinviene l'utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi d'intrattenimento con lo scopo di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo e che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali;

Verificato che:

- dalle indagini statistiche in possesso del Dipartimento delle Dipendenze relative alle Asl del Torinese risultano dati preoccupanti sul fenomeno del gioco d'azzardo, con particolare riferimento al territorio del Torinese;

- i giocatori patologici in carico ai Servizi per le Dipendenze (SerD) dell'ASLTO4 erano n. 210 nel 2015, con un incremento di cinque volte negli ultimi tre anni. Questo dato numerico è allineato con la media regionale dei giocatori patologici in carico SerD regionali, e riguarda solo le persone in cui la "dipendenza" primaria è il GAP, mentre non compaiono i giocatori patologici che hanno anche una dipendenza da alcol, droghe o tabacco;
- pur non essendo noto il dato ufficiale del numero delle persone affette da tale patologia che non si sono ancora sottoposte a trattamenti di cura (cd. patologico sommerso), si presume che il numero delle persone coinvolte nel meccanismo del gioco compulsivo sia aumentato in maniera esponenziale;
- si stima infatti che i dati indicati rappresentino solo la punta, dell'iceberg di un fenomeno di cui nell'immediato non si percepisce la portata e che, come riferito dalle associazioni "self help" esistenti sul territorio, il numero delle persone risucchiate dal gorgo del gioco compulsivo sia destinato ad aumentare in maniera esponenziale, con intuibile rilievo sui costi pubblici e sociali;
- le ultime ricerche epidemiologiche, del ISS (Istituto Superiore di Sanità) e del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), stimano che i Giocatori Patologici presunti, superino da soli la somma degli Alcolodipendenti e dei Tossicodipendenti, con la previsione di aumentare ancora nei prossimi anni, diventando la maggiore "dipendenza patologica" di cui soffre la popolazione;
- i giocatori patologici e i giocatori problematici (coloro che sono ad un passo da diventare patologici), seguono direttamente l'andamento dei cosiddetti "giocatori occasionali", che sono in costante aumento in Italia negli ultimi 10 anni, in diretta correlazione con l'aumento della spesa dei cittadini per il diversi Giochi d'Azzardo gestiti dallo Stato per il tramite dei concessionari;
- nel 2005 gli italiani hanno speso 29 miliardi di euro e i giocatori patologici seguiti dai SerD del Piemonte erano complessivamente n. 32, mentre nel 2013 la spesa è salita a 85 miliardi di euro e i giocatori seguiti dai SerD piemontesi sono stati 1.235;
- i giocatori patologici, seguiti dai Servizi delle Dipendenze, sono però una minima parte rispetto a quelli presunti, perché la percezione di avere una problematica di dipendenza da gioco è tardiva rispetto all'inizio della dipendenza e perché purtroppo l'offerta di gioco d'azzardo, nelle sue varie forme, è alla portata di tutti e spesso è incentivata da pubblicità e dall'illusione di una facile vincita, di cui lo Stato ha un enorme responsabilità oltre che un comportamento "economicamente" incongruo: il costo diretto della cura dei Giocatori Patologici (cioè senza calcolare il costo in termini di disagio familiare, sociale e lavorativo) è stato di circa 17 miliardi di euro nel 2014 mentre l'incassato (quota che rimane all'Erario, dopo aver tolto la quota del gestore e la quota distribuita fra i giocatori) è stato di 8,5 miliardi di euro;
- il "dramma" in termini di salute per la popolazione è che circa 83% dell'introito viene ridistribuito ai giocatori con piccole ma frequenti vincite, fatto che crea l'illusione che vincere sia facile e questo è uno dei maggiori fattori di aumento della dipendenza da gioco;
- i giocatori sono per la maggioranza uomini, ma il passaggio tra il gioco occasionale, quello problematico e poi quello patologico, avviene più frequentemente quando la percezione del rischio è assente o molto bassa, come accade fra i giovani o quando sono presenti fragilità psicologiche, sociali, o economiche;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, adottare un provvedimento a tutela della propria comunità volto a limitare l'uso degli apparecchi automatici, semi automatici ed elettronici per il gioco d'azzardo lecito, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, comma 2 che così recita: "*Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo*";

Considerato che l'attuale quadro giuridico conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ex art. 50, comma 7 del decreto legislativo sopra citato: "Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate; gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.";

Considerato che al Sindaco, in forza della disposizione sopra citata, è consentito disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e politico che rendano necessario tale intervento, per mitigare i riflessi sociali, oltre che clinici, della ludopatia, pur nella consapevolezza che con le limitazioni poste all'orario del funzionamento delle macchinette da gioco non si potrà eliminare il fenomeno, ma solo creare le condizioni per sfavorire un' offerta di gioco illimitata, essendo indubbiamente necessaria una più ampia azione di contrasto a livello nazionale;

Ritenuto opportuno:

- intervenire per ridurre ulteriormente il range temporale in cui i giocatori possano accedere agli apparecchi d'intrattenimento, con l'obiettivo di impedirne l'accesso indiscriminato e di arginarne la disponibilità senza limiti delle occasioni di gioco, in particolare nelle fascia oraria notturna in cui maggiormente si verificano fenomeni di devianza sociale;
- disincentivare l'ingresso dei più giovani nelle sale gioco, nelle videolottery (VLT) e nei bar dotati di apparecchi, dove il gioco dovrebbe rappresentare solo un'offerta marginale tenendo conto che fra i fruitori vi sono spesso anche altri soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo e dalla dipendenza psicologica che esso è in grado di creare;

Visto il richiamato l'art 50, comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste la circolare n. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010, nonché la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S. sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l'art. 50, comma 7, del T.U.EE.LL. e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli "esercizi pubblici";

Vista anche la giurisprudenza prevalente in materia ed in particolare le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, con le quali i magistrati hanno: "avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n.267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";

Preso atto che il TAR Piemonte con Sentenza n. 534 del 27 marzo 2015 dichiara tra l'altro che "...il potere di intervento dell'amministrazione comunale trova fondamento nel combinato disposto dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 31 c.2 del d.l. 201/2011, ne consegue la legittimità dell'ordinanza del sindaco relativa alla conformazione degli orari di apertura delle sale da gioco e di attivazione degli apparecchi da gioco, a tutela delle fasce più deboli della popolazione ed in funzione di prevenzione della c.d. ludopatia.";

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014, con la quale i giudici delle leggi hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: "è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";

Viste le sentenze del Consiglio di Stato n. 4794 e 4861 del 2015 dove si trova conferma di quanto riportato nel punto precedente: le misure in questione non sono riferibili alla competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'art. 117, comma 2, lettera h della Costituzione, ma alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica, sulla base di una puntuale analisi della presenza nel territorio di giocatori d'azzardo problematici e patologici. Il Consiglio sottolinea inoltre che i poteri del Sindaco di regolarizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici ex art. 50, comma 7, del D.LGS. n. 267 del 2000 riguardano anche le sale giochi e gli esercizi in cui siano installati apparecchi di gioco lecito.

Visto il decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la Legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico." - pubblicata sul B.U.R. n. 18 del 05.05.2016 la cui entrata in vigore è disposta a decorrere dal 20.05.2016 – la quale, tra l'altro, recita:

"[...] art. 6 (Limitazioni all'esercizio del gioco)

1. I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)."

" [...] art. 11 (sanzioni)

[...] comma 2. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui all'articolo 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.

[...] comma 7. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4 il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria."

Visto l'art.110 del R.D 18 giugno 1931 n.773: "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" TU.LL.P.S., che detta disposizioni circa l'esercizio del gioco lecito;

Ritenuto necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, adottare efficaci misure di controllo a tutela della comunità locale volto a limitare l'Uso degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo lecito senza impedirne del tutto il loro utilizzo per non menomare la libertà d'impresa;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

ORDINA

Per le motivazioni su esposte nell'ambito del territorio del Comune di Fiano, di stabilire i seguenti orari di funzionamento degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931 installati all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente:

DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 22.00

di tutti i giorni, compresi festivi.

Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili.

DISPONE

Che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto a far osservare gli orari di funzionamento sopra indicati, nonché le seguenti disposizioni:

- obbligo di esposizione in luogo ben visibile al pubblico di un apposito cartello di dimensioni e con caratteri adeguati alla facile leggibilità, contenente formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla legge;
- obbligo di esposizione sia all'esterno che all'interno del locale di un cartello indicante gli orari di attività dell'esercizio e di funzionamento degli apparecchi disposti con la presente ordinanza.

Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento saranno punite ai sensi dell'art. 11 commi 2,7,8,9,10 e 11 della L.R. 02.05.2016 n. 9. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4 il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Si dà atto che la presente ordinanza:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, sul sito istituzionale del Comune di Fiano e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali. Sarà efficace dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio;
- verrà trasmessa: all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Torino, alla Questura di Torino, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino.

Comunica che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza ovvero proporre Ricorso Straordinario al Capo della Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data di pubblicazione.

Fiano, li 11.08.2016



IL SINDACO

(Luca Casale)

REG. N. 350/16

COMUNE DI FIANO

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 11/08/16

al 26/08/16 per n. 15 giorni.

FIANO, li 11/08/16



IL MESSO COMUNALE

ISPETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE

(Dante)